

REG. GEN.1416/2016

Il Giudice del lavoro sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 9.11.2016 osserva:

Con ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato unitamente a ricorso ex 414 cpc in data 11.10.2016 ROSSI LOREDANA VINCENZA premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato in data 01/12/2015 ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c), della legge n. 107/2015.8; di aver partecipato alle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune in base alle previsioni di cui alla l. n. 107/2015, di cui all'O.M. n. 241/2016 e di cui al CCNL Mobilità Scuola 8.4.2016 al fine di ottenere la sede definitiva in una scuola, ovvero in un ambito territoriale ricomprendenti più scuole presso lo stesso comune ovvero su comuni diversi inseriti in tale abito; di aver presentato domanda di trasferimento per l'a.s. 2016/2017, per la classe di concorso Scuola Primaria, posto comune, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, richiedendo come ambito di assegnazione, in primis, alcuni Ambiti della Campania e, poi, a seguire i ambiti del Molise e del Lazio; di essere stata assegnata a **Lombardia Ambito 0029, con punti 19.**; di nelle province di Campobasso e Roma, risultano trasferiti, **senza alcuna precedenza**, docenti vantanti un punteggio inferiore al suo.

Chiedeva in via d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, dichiararsi il diritto al trasferimento presso nella provincia di Campobasso o, in subordine, nella provincia di Roma.

Argomentava a sostegno del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Nessuna delle parti convenute si costituiva in giudizio, sicchè ne va dichiarata la contumacia.

Il riferimento normativo è al contenuto del CCNL dello 08.4.2015, che all'art. 6 comma 1 disciplina le "fasi dei trasferimenti e dei passaggi", e che per la fase C), ossia per quella pacificamente in rilievo, prevede che "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nella istanza ovvero determinato o completato di ufficio. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".



Il comma 2 dell'art. 6 prevede che “le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.

L'allegato 1 prevede che la fase c) prevede che “l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e.

trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”

Il punteggio, attribuito dallo stesso Ministero resistente sulla base dei titoli e dei servizi, è pari a 19.

Dall'analisi del Bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso, ha riscontrato la presenza di molti docenti con un punteggio inferiore, e segnatamente:

- **Antenucci Monia**, nata il 28/06/1971 con punti 13 ha ottenuto l'Ambito: Molise Ambito 0002 (Campobasso);
- **Bollella Antonella**, nata il 02/01/1982 con punti 16 ha



ottenuto l'Ambito: Molise Ambito 0002 (Campobasso);

- **Ciafardini Mario**, nata il 8/03/1967 con punti 17 ha ottenuto l'Ambito: Molise Ambito 0002 (Campobasso);

- **Di Lisa Giuseppina**, nata il 13/04/1967 con punti 15 ha ottenuto l'Ambito: Molise Ambito 0002 (Campobasso);

- **Pucci Rossana**, nata il 1/01/1968 con punti 14 ha ottenuto l'Ambito: Molise Ambito 0002 (Campobasso);

Tra i trasferimenti pubblicati dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, ha riscontrato la presenza dei seguenti docenti con un punteggio inferiore:

- **Battaglia Salvina**, nata il 5/03/1955 con punti 9 ha ottenuto l'Ambito: Lazio Ambito 0001 (Roma);

- **Gorga Maria Carmela**, nata il 19/01/1972 con punti 3 ha ottenuto l'Ambito: Lazio Ambito 0001 (Roma);

- **Longo Valentina**, nata il 30/09/1987 con punti 6 ha ottenuto l'Ambito: Lazio Ambito 0004 (Roma);

- **Lorini Arianna**, nata il 07/07/1980 con punti 9 ha ottenuto l'Ambito: Lazio Ambito 0015 (Roma);

- **Sirufò Annunziata**, nata il 20/12/1963 con punti 3 ha ottenuto l'Ambito: Lazio Ambito 0002 (Roma);

Il MIUR non ha contestato che alla ricorrente fossero stati assegnati 19 punti e nulla ha dedotto in ordine alle docenti testé indicate (per esempio se le stesse fossero state trasferite nelle precedenti fasi A o B) mentre, come emerge dalle disposizioni del CCNI sopra richiamato, nell'ambito di ogni FASE occorre aver riguardo ai criteri di precedenza ex art. 13 e nell'ambito di ogni criterio di precedenza l'ordine è dato dal punteggio mentre l'ultima operazione concerne coloro che non hanno precedenze, sempre nell'ordine di punteggio, ed in ogni caso a parità di punteggio e precedenza, prevale la maggior anzianità anagrafica.

Ad avviso del Giudicante l'onere della prova grava sul MIUR, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova.

Del resto, il Ministero – rimasto contumace -, con il proprio comportamento processuale, ha omesso di fornire qualsivoglia giustificazione in merito alla posposizione della ricorrente rispetto ad altri docenti rientranti nella fase C.



Ne consegue che, nel caso di specie, nei limiti della sommarietà propria della cognizione della presente fase, ed in assenza di qualsivoglia ragione giustificatrice fornita al riguardo dall'amministrazione (che ha preferito, lo si ribadisce, rimanere contumace), sussiste il *fumus* di fondatezza della domanda, per violazione dell'art. 1, comma 108, l. n.107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n. 241/2016.

Sussiste anche il *periculum in mora*, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.). Rafforza tale conclusione anche l'allegata necessità di assistenza della suocera disabile.

Va considerato che, notoriamente, il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie la ricorrente, madre di un figlio in età scolare, comporterebbe un *vulnus* non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare.

Il tutto risulta ulteriormente complicato dal fatto che l'assegnazione *de quo* non consentirebbe in alcun modo alla ricorrente di viaggiare giornalmente tra il luogo di residenza familiare (Campania) e la sede di insegnamento (Lombardia), al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia, stante la notevole distanza tra le due regioni.

In altri termini, il mancato subitaneo accoglimento della presente domanda, pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo *status* di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante, danni, come tali, non suscettibile di ristoro per equivalente.

Sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, va pertanto ordinato ai convenuti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere al trasferimento della ricorrente in una scuola primaria sita all'interno dell'ambito 2 della Regione Molise , ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in soprannumero, in ambito della Regione Lazio secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.

PQM

Visto l'art. 700 c.p.c.,



ordina ai convenuti di provvedere al trasferimento della ricorrente in una scuola primaria sita all'interno dell'ambito 2 della Regione Molise, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, nell' ambito della Regione Lazio secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.

Fissa ex art 414 cpc per la discussione del giudizio di merito l'udienza del 28.3.2017 ore 930.

Si comunichi

Pavia 11.11.2016

Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari

